

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK ASUR – DETERMINA A CONTRARRE PER  
INDIZIONE PROCEDURA APERTA**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


**- D E T E R M I N A -**

1. Di indire ai sensi dell'art. 11 comma 2 D. Lgv. 163/2006 procedura aperta di livello comunitario per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio assicurativo ALL RISK per un premio annuo lordo a base d'asta € 189.867,92 lordi;
2. Di adottare i seguenti documenti:
  - o Disciplinare di gara
  - o Capitolato speciale di gara (polizza)
3. Di precisare che bando di gara e relativo estratto, da pubblicarsi nelle modalità e termini di legge, sarà conforme, coordinato e corrispondente ai predetti documenti di gara;
4. Di dare atto che la spesa complessiva presunta quadriennale di € 759.471,68 e comunque l'importo effettivamente aggiudicato a seguito di esperimento della procedura di affidamento,


- per il periodo di rispettiva competenza, troverà copertura nei bilanci 2014 – 2019 e sarà considerata nella programmazione di budget per gli stessi anni ai fini della relativa compatibilità;
5. Di evidenziare, ai fini del controllo dell'Osservatorio Appalti, che il presente atto non appartiene alla categorie delle aggiudicazioni definitive;
  6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 LR 26/96;

Ancona, sede legale ASUR

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Alessandro Marini



**Il Direttore Amministrativo**  
Dott.ssa Giulietta Capocasa



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Gianni Genga



*La presente determina consta di n.41 pagine di cui n. 36 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.*

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
(UOC Acquisti e Logistica AV4)**

*Normativa di riferimento: D. Lgv 163/2006 (Codice degli appalti); DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione Codice degli Appalti); DGRM 1704/2005; L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/05 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e S.M.I..DGRM 1220/2012 (linee di attuazione e applicazione "spending review").*

Con determina 35 ASUR/DG del 30/01/2014 veniva aggiudicato alla Compagnia UNIPOL Agenzia di Ancona il servizio assicurativo ALL RISK per la durata di mesi 48 ed un premio annuo lordo di € 189.867,92.

Con nota del 5/05/2014 (doc.to agli atti) il Responsabile Area AAGG ASUR Avv. Lucia Cancellieri comunicava che con missiva prot. 9686 del 30/04/2014 la succitata Compagnia UNIPOL esercitava la facoltà di recesso anticipato prevista dall'art.14 (recesso in caso di sinistro) delle condizioni generali di polizza, a causa della sinistrosità intervenuta. L'esercizio della predetta clausola fissa quale termine di efficacia della polizza il giorno 22/08/2014.

Con successiva nota del 6/05/2014 il summenzionato Avv. Lucia Cancellieri trasmetteva copia del capitolato speciale di gara, confermando quello utilizzato dal precedenti ultimo affidamento.

Con riferimento alla base d'asta, appare opportuno e ragionevole confermare il canone annuo di € 189.867,92 di ultima aggiudicazione, risultato congruo in esito a procedura negoziata dopo che la precedente gara ad evidenza pubblica, condotta con altra ed inferiore base d'asta, era risultata deserta.

Si evidenziano di seguito gli elementi essenziali della presente procedura di gara:

- a. Tipo di procedura: aperta di livello comunitario;

- b. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, previa valutazione della conformità tecnica dell'offerta, stante la scelta progettuale di individuare un sistema di copertura considerato ottimale, peraltro corrispondente a quello positivamente già sperimentato nel precedente affidamento; oltre che in considerazione, sia pure in subordine, della maggiore celerità della relativa aggiudicazione;
- c. Lotto unico;
- d. Base d'asta annua di € 189.867,92 lordi, determinata sulla base dell'ultimo prezzo di aggiudicazione risultato congruo in esito a procedura negoziata nel mese di gennaio 2014;;
- e. Durata: quadriennale;

Tanto premesso, si propone al DG ASUR l'adozione del seguente atto:

- Di indire ai sensi dell'art. 11 comma 2 D. Lgv. 163/2006 procedura aperta di livello comunitario per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio assicurativo ALL RISK per un premio annuo lordo a base d'asta € 189.867,92 lordi;
- Di adottare i seguenti documenti:
  - Disciplinare di gara
  - Capitolato speciale di gara (polizza)
- Di precisare che bando di gara e relativo estratto, da pubblicarsi nelle modalità e termini di legge, sarà conforme, coordinato e corrispondente ai predetti documenti di gara;
- Di dare atto che la spesa complessiva presunta quadriennale di € 759.471,68 e comunque l'importo effettivamente aggiudicato a seguito di esperimento della procedura di affidamento, per il periodo di rispettiva competenza, troverà copertura nei bilanci 2014 – 2019 e sarà considerata nella programmazione di budget per gli stessi anni ai fini della relativa compatibilità;
- Di evidenziare, ai fini del controllo dell'Osservatorio Appalti, che il presente atto non appartiene alla categorie delle aggiudicazioni definitive;
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 LR 26/96;

Fermo, 14/05/2014

**Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4**


Dott. Fulvio De Cicco



*Si attesta che la spesa di competenza degli anni 2014-2019, il cui importo esatto sarà definito all'esito della gara d'appalto in misura comunque non superiore all'importo presunto indicato nel presente atto, si terrà conto nella proposta dei rispettivi budget annuali.*


**Il responsabile del Controllo di Gestione**

(Dott.ssa Sonia Piercamilli)



**Il Responsabile dell'Area Bilancio**

(Dott. Alessandro Maccioni)



- ALLEGATI -

- Allegato 1 – disciplinare di gara
- Allegato 2 – capitolato speciale

Allegato 1 – disciplinare di gara

La presente procedura aperta ha per oggetto l'appalto dei servizi assicurativi "ALL RISK" a beneficio dell'ASUR Marche, come meglio specificato dal capitolato speciale di gara. L'appalto è aggiudicato a lotto unico, per un premio lordo complessivo quadriennale a base d'asta di € 759.471,68. Non sussistono oneri per la sicurezza ex art. 26 D. Lgv. 81/2008.

L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà presentarsi mediante un plico chiuso, integro e non trasparente, recante denominazione, sede del concorrente e l'oggetto della gara, indirizzato all'ASUR Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona a sua volta contenente:

- I. una busta (A) chiusa, integra e non trasparente, recante dicitura documentazione amministrativa e contenente:
  - a. copia della documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale, rispettivi allegati e chiarimenti eventualmente pubblicati sul sito web ASUR ai sensi dell'art.11 del presente disciplinare) timbrata e siglata dal legale rappresentante in calce (nell'ultima pagina) per accettazione;
  - b. copia valido documento di identità personale del legale rappresentante firmatario dell'offerta, riferito a tutto quanto contenuto e dichiarato nell'offerta di gara;
  - c. autodichiarazione ex DPR 445/2000 attestante il possesso del concorrente dei requisiti generali, professionali ed economici di partecipazione ai sensi del D. Lgv. 163/2006 artt. 38, 39, 41 e 42 mediante compilazione dell'Allegato A (autocertificazione multipla) comprensiva di:
    - elenco principali forniture di oggetto identico riferito al triennio 2011-2013;
    - copia CCIAA;
    - elenco sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna e sentenze di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 codice procedura penale) di tutti i soggetti individuati dall'art. 38 comma 1 lett. c ovvero dichiarazione che nessuna sentenza di condanna è stata emessa;
  - d. cauzione provvisoria come prevista dall'art.10 del disciplinare di gara nella misura del 2% del premio lordo quadriennale;
  - e. cedolino di avvenuto pagamento SIMOG;
  - f. eventuale dichiarazione di subappalto ex art. 118 D. Lgv. 163/2006;
  - g. eventuale documentazione di avvalimento ex art. 49 D. Lgv. 163/2006;
  - h. eventuale dichiarazione di RTI ex art.37 D. Lgv. 163/2006 e art. 12 del presente disciplinare di gara;
  - i. eventuale delega di coassicurazione;
  - j. eventuale procura (originale o copia conforme) in caso di firma dell'offerta da parte di procuratore;
  - k. eventuale copia conforme della certificazione di qualità conforme alle norme UNI-EN-ISO;
- II. una busta (B) integra e non trasparente, recante dicitura "offerta economica" e contenente:
  - a. offerta economica in bollo secondo quanto di seguito specificato (art.2);

Per le offerte di soggetti plurimi, si richiama l'art. 12 del presente disciplinare.

E' facoltà della Stazione Appaltante invitare i concorrenti a completare o a fornire i chiarimenti (art. 46 D. Lgv. 165/2006) in ordine al contenuto della documentazione presentata. I concorrenti restano vincolati alla propria offerta per giorni 180 dal termine indicato per la presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto previsto dall'art. 86 D. Lgv. 163/2006.

Art.2 – Aggiudicazione e offerta economica

L'aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 D. Lgv. 163/2006. L'offerta economica, da effettuarsi in lingua italiana ed in carta legale o resa legale mediante marca da bollo, dovrà essere timbrata e siglata per ciascuna pagina e

firmata per esteso in calce (ultima pagina). **A pena di inammissibilità, l'offerta deve essere inferiore alla base d'asta.** L'offerta deve altresì precisare che è comprensiva dei costi propri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

In caso di parità tra le due migliori offerte si procederà per sorteggio. La Stazione Appaltante potrà aggiudicare anche in caso di un'unica offerta, purché valida.

#### Art.3 – Termine dell'offerta

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte, per il quale farà fede il numero di protocollo dell'Amministrazione, è fissato alle ore 13,00 del giorno \*\*\*; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute.

#### Art.4 – Seduta di gara, apertura delle offerte

I rappresentanti dei concorrenti sono ammessi all'apertura dei plichi, che si terrà il giorno \*\*\* alle ore 12.00 presso gli uffici dell'ASUR (sala riunioni, piano secondo) Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona.

#### Art.5 – Riferimenti normativi

Si richiamano a titolo esemplificativo:

- D. Lgv. 163/2006 e DPR 207/2010 e s.m.i. in materia di contratti pubblici;
- Codice Civile
- D. Lgv. 209/2006 e smi e regolamenti attuativi.

#### Art.6 - Esclusioni

Ai sensi dell'art. 46 comma 1bis D. Lgv. 163/2006 e s.m.i., importano esclusione:

- Il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento ovvero da altre disposizioni di legge vigenti previste a pena d'esclusione. A titolo esemplificativo si indicano:
  - art. 37, commi 7, 9, 10, 13 (Raggruppamento Temporaneo Imprese)
  - art. 48 (comprova requisiti speciali)
  - art. 75 comma 8 (impegno a rilasciare cauzione definitiva)
  - art. 49 comma 8 (avvalimento)
  - art. 38 (requisiti generali) compreso il mancato elenco di tutte le condanne penali ex comma 1 lett. c; nel caso di mancata o falsa dichiarazione ovvero di esito negativo dell'eventuale verifica;
  - art. 38 falsità delle dichiarazioni concernente tutti i requisiti di partecipazione, sia quelli previsti direttamente dalla legge sia quelli contemplati dalla lex specialis che non siano con i primi confliggenti;
  - art. 256 commi 1, 2, 3 (Raggruppamento Temporaneo Imprese)
  - art. 44 comma 11 D. Lgv. 286/1998 (atti discriminatori)
  - art. 41 D. Lgv. 198/2006 (discriminazione accesso lavoro)
  - art. 36 L. 300/1970 (applicazione condizioni non inferiori a contratti collettivi lavoro)
  - art. 10 DPR 252/1998 (antimafia);
  - mancato versamento del contributo all'Autorità (tassa gara)
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali:
  - la mancata dimostrazione del possesso di uno dei requisiti tecnici minimi dell'offerta;
  - l'offerta alternativa, condizionata o difforme, salvo il caso dell'eventuale equivalenza tecnica;
  - l'offerta economica uguale o superiore alla base d'asta
  - anomalia dell'offerta
- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si precisa che:

- la presentazione delle offerte dopo il termine fissato importa irricevibilità delle stesse;
- la mancata integrazione documentale nel termine tassativo di gg. 10 in ordine al mancato adempimento alle prescrizioni di legge non previste esplicitamente a pena d'esclusione importa esclusione

#### Art.7 – Capacità tecnica ed economica

La capacità tecnica sarà verificata mediante la il possesso dell'autorizzazione ISVAP all'esercizio delle assicurazioni per le quali viene presentata offerta e contestuale assenza di procedura di commissariamento.

La capacità economica dovrà essere dimostrata mediante presentazione di un fatturato globale d'impresa nel triennio 2011-2013 pari al doppio dell'importo contrattuale quadriennale del lotto; con indicazione dell'importo relativo al servizio assicurativo oggetto di gara.

#### Art.8 – Accesso e Riservatezza

L'accesso alla documentazione di gara è regolato dall'art.13 D. Lgv. 163/2006 e s.m.i.. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgv. n°196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. La presentazione di offerta importa autorizzazione, entro tali limiti, al trattamento dei dati ed all'accesso alla documentazione di gara da parte degli interessati.

Qualsiasi dato, notizia o informazione di cui è titolare l'Amministrazione fornita al concorrente o aggiudicatario, o di cui lo stesso venisse a conoscenza nell'ambito dell'attività oggetto del presente capitolato, sarà oggetto di trattamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali e nel rispetto dell'obbligo di assoluta riservatezza e del segreto professionale. I dati che verranno richiesti all'Amministrazione per l'espletamento delle attività in oggetto saranno, se necessario, conservati dal concorrente o aggiudicatario in archivi sia elettronici che cartacei, comunque con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I dati riguardanti l'Amministrazione dovranno essere utilizzati solo per le finalità oggetto del presente contratto e non saranno comunicati né diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte dell'Amministrazione. Si conviene che tutti i dati, notizie o informazioni di cui il concorrente o aggiudicatario venisse a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico ricevuto rivestono carattere di assoluta riservatezza: ne segue l'impegno a mantenere sugli stessi il più stretto riserbo. L'eventuale rilevazione a terzi, tanto in pendenza di rapporto quanto dopo la sua cessazione sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 622 c.p. e dal D. Lgv. n°196/2003 e s.m.i. oltre che da eventuali azioni per il risarcimento del danno. Il concorrente o aggiudicatario sarà considerato titolare del trattamento dei dati oggetto del presente contratto, potendo l'Amministrazione ad essa rivolgersi per far valere i suoi diritti ai sensi dell'art. 7 D. Lgv. n°196/2003 e s.m.i. e per qualsiasi chiarimento in materia di riservatezza.

#### Art.9 – Affidamento

L'affidamento si perfezionerà a norma dell'art.11 D. Lgv. 163/2006 mediante formale comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ed immediata stipula del contratto (da ritenersi fin d'ora urgente ex art. 11 commi 10, 12 D. Lgv. 163/2006), nelle forme della scrittura privata; con eventuale registrazione in caso d'uso ed assunzione delle relative spese a carico dell'aggiudicatario stesso.

#### Art.10 – Garanzie provvisorie

L'offerta deve essere corredata da cauzione o garanzia in misura pari al 2% del valore quadriennale a base d'asta di ciascun Lotto offerto, nelle forme previste dall'art. 75 D. Lgv. 163/2006 (rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione ex art. 1957 comma 2 CC, operatività entro 15 giorni e impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva) e salvo quanto previsto dal comma 7 del predetto articolo. La durata della garanzia provvisoria deve essere non inferiore a giorni 180. In caso di concorrente plurimo (RTI, Coassicurazione, Consorzio) la cauzione dovrà essere stipulata da – ed in favore di - tutti i concorrenti partecipanti. Ai fini del beneficio l'eventuale dimidiazione della misura, il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001-2000 deve dimostrarsi mediante originale o copia conforme.

E' vietata l'auto-assicurazione.

#### Art.11 – Informazioni complementari

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica all'indirizzo [fulvio.decicco@sanita.marche.it](mailto:fulvio.decicco@sanita.marche.it) entro gg 10 dal termine per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell'Amministrazione <http://www.asurzona11.marche.it/home.asp> alla pagina bandi entro gg 6 dal termine per la presentazione delle offerte. I chiarimenti eventualmente pubblicati devono essere allegati alla domanda di partecipazione/offerta (art.2) debitamente timbrati e i firmati. Alla scadenza del succitati termine è pertanto fatto obbligo ai concorrenti di verificare sul sito tutti i chiarimenti resi, ai fini dell'adempimento del predetto obbligo. Nel computo dei termini il *dies a quo* è escluso.

#### Art.12 – Concorrenti plurimi

Fermo quanto previsto dall'art. 37 D. Lgv. 163/2006, in caso di RTI è fatto obbligo di precisare le percentuali di suddivisione delle prestazioni oggetto dell'appalto. La capo gruppo mandataria dovrà svolgere non meno del 40% delle prestazioni oggetto dell'appalto e ciascuna delle raggruppate mandanti non meno del 10%, fermo restando la copertura del 100% del servizio. I requisiti di capacità tecnica ed economica dovranno essere posseduti in proporzione.

Analogo obbligo è posto in caso di Coassicurazione (ex art. 1911 CC).

In caso di RTI o Coassicurazione, tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica deve essere firmata dai legali rappresentanti di ciascun soggetto partecipante. Il possesso dei requisiti generali di moralità ex art. 38 D. Lgv. 163/2006 deve essere dichiarato singolarmente da ciascun soggetto partecipante, con allegazione del documento di identità personale.

La cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di - tutti i concorrenti partecipanti.

Allegati:

- A. Modello autocertificazione multipla
- B. Capitolato speciale (polizza)

## ALLEGATO 2- CAPITOLATO SPECIALE (POLIZZA)

### 1) ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO

Esercente l'attività di azienda sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, concernente l'esplicazione di tutte le attività devolute gli comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio, assistenziale, ricreativo e sociale quali (a titolo puramente esemplificativo e non limitativo):

- ricerca e sperimentazione, didattica, proprietà, conduzione gestione manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto è oggetto di proprietà, locazione, comodato, prestito, visione, prova, donazione, fabbricati compresi, anche se in uso o locazione a terzi;
- servizio di assistenza sociale anche domiciliare, pronto soccorso, guardia medica, centri trasfusionali, centri di dialisi, farmacie, gabinetti di analisi, organizzazione di vacanze soggiorno, organizzazione di convegni, proprietà di animali, proprietà di scuole per istruzione primaria media e superiore nonché specializzazione ed aggiornamento.

### 2) DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

Tutte le attività della ASUR Marche, comprese tutte le attività collaterali ed accessorie presso tutte le ubicazioni sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di Terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica - con i relativi valori riferiti ai rispettivi beni mobili siti sul territorio nazionale.

### 3) PATRIMONIO OGGETTO DELLA POLIZZA

E' oggetto della polizza tutto quanto risulta essere patrimonio esistente nell'ambito delle competenze della ASUR Marche e comunque ovunque esiste un interesse assicurabile dell'Assicurato.

L'Assicurazione riguarda i beni mobili ed immobili in quanto patrimonio:

di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, anche se in uso o in possesso di terzi (anche Enti Pubblici): detto titolo di proprietà o comproprietà risulta dal conto del patrimonio del Contraente, da atti di compravendita, da leggi e/o decreti ministeriali di trasferimento collegati con verbali di consegna, da qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo;

di proprietà di terzi ma in gestione, comodato, affitto, detenzione, possesso, uso, custodia, o deposito all'Assicurato per le sue varie attività. Detti titoli risultano da contratto, qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo.

Si precisa che nuove ubicazioni, anche in fase di costruzione o allestimento, sono comprese in garanzia sin dal momento dell'inizio della loro costruzione.

La garanzia è operante anche per altri immobili di varia e diversa destinazione, a qualunque titolo affidati alla ASUR Marche o dalla stessa a qualunque titolo ceduti a terzi.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'Assicurazione
<b>Contraente:</b>	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Società/Compagnia:</b>	L'impresa assicuratrice
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne
<b>Franchigia / minimo non indennizzabile:</b>	La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che resta a carico dell'Assicurato
<b>Scoperto:</b>	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato
<b>Sinistro / Danno:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Danni diretti:</b>	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Danni consequenziali:</b>	Sono danni materiali non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all'evento stesso
<b>Danni indiretti:</b>	Sono le spese straordinarie che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza
<b>Fabbricati:</b>	Beni immobili, come tali intendendosi tutti le costruzioni edili e le opere murarie di proprietà, in locazione, in comodato e comunque in uso all'Assicurato a qualsiasi titolo, nessuno escluso, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, compresa l'impiantistica di servizio; ogni infrastruttura e pertinenza considerata immobile per natura e destinazione, nulla escluso né eccettuato, inclusi impianti di segnalazione, di illuminazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; rientrano alla voce fabbricati anche impiantistica ed opere interraste (tranne quelle fognarie e di urbanizzazione), impiantistica fissa esterna di rilevazione, illuminazione, segnalazione, compresa quella stradale, nonché i giardini ed i parchi, anche con alberi ad alto

<b>Contenuto:</b>	<p>fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo urbano di pertinenza pubblica, salvo quanto previsto alle Definizioni "Contenuto" e "Cose assicurate a condizioni speciali"</p> <p>Si comprende ogni cosa di proprietà, in uso, in possesso, in deposito o detenuta a qualsiasi titolo presso l'Assicurato, oppure presso terzi, anche se di proprietà dei dipendenti e/o di terzi; compreso quanto possa trovarsi all'aperto per propria naturale destinazione, in spazi ed aree di pertinenza dell'Assicurato stesso o presso terzi; rientrano inoltre alla voce contenuto anche mezzi semoventi o autoveicoli in genere non registrati al P.R.A., nonché sistemi di elaborazione dati, relative unità periferiche ed apparecchiature elettroniche in genere, sempreché non assicurate con specifiche polizze; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, mobili, tappeti, monete, sculture, bronzi, cere, raccolte in genere ed altri oggetti d'arte che possono essere identificati come tali, non già assicurate con specifiche polizze. Nell'eventualità in cui una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa descrizione in una delle "definizioni" di polizza, o che tale assegnazione fosse dubbia e controversa, la cosa o l'oggetto verrà considerata quale "Contenuto".</p>
<b>Valori:</b>	<p>Denaro, anche in valuta estera, libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze a carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto e buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso, ne sia o non responsabile. Il valore di detti beni si intendono compresi nella partita Fabbricati, impianti fissi e contenuto.</p>
<b>Cose assicurate a condizioni speciali (beni particolari):</b>	<p>a) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;</p> <p>b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e simili, modelli, stampi, cartoni per telai, cliché, lastre, cilindri, fustelle e simili.</p>
<b>Esplosivi:</b>	<p>Detti beni particolari si intendono compresi nella partita Fabbricati, impianti fissi e contenuto. Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <p>a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;</p> <p>b) per azione meccanica o termica esplodono;</p> <p>e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato.</p>
<b>Comunicazione:</b>	Quella effettuata per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax ed e-mail
<b>Incendio:</b>	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
<b>Esplosione:</b>	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
<b>Scoppio:</b>	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
<b>Fenomeno Elettrico:</b>	l'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma, bensì solo abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.
<b>Dipendenti:</b>	Tutti coloro che sono in rapporto diretto di dipendenza e non, nonché coloro che partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento delle attività della Contraente. Amministratori, Revisori dei Conti, Consulenti di cui la Contraente si avvale per prestazioni professionali tutti coloro che sono considerati "tirocinanti" e "frequentatori" (studenti, medici, economisti, dietisti etc) gli allievi infermieri e di laboratorio, i volontari, gli obiettori di coscienza i consulenti medici non a rapporto di impiego che, per qualsiasi motivazione, siano chiamati a svolgere i loro compiti ed attività nell'ambito e per conto della Contraente; singoli volontari anche occasionali o propostisi spontaneamente come tali in situazioni di emergenza, durante lo svolgimento di mansioni esplicate per conto o a favore dell'Ente Contraente.
<b>Locali:</b>	Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività o nel quale, comunque, l'Assicurato abbia un interesse assicurabile
<b>Mezzi di chiusura:</b>	<p>I serramenti di aperture verso l'esterno dei locali poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno, costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- superfici continue in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature od analoghi congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;</li> </ul>

	oppure - inferriate fissate nel muro
<b>Mezzi di custodia:</b>	Armadi di sicurezza, armadi corazzati, cassaforti di peso superiore a 100 Kg o, se di peso inferiore, murate ed ancorate, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate
<b>Difese Interne:</b>	Serramenti interni, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave
<b>Furto:</b>	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
<b>Furto con rottura o scasso:</b>	Il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali o dei mobili, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali
<b>Furto con introdu-zione clandestina:</b>	Il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali
<b>Furto con destrezza:</b>	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti
<b>Scippo:</b>	Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene, esercitando violenza sulla cosa e non sulla persona
<b>Rapina:</b>	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene e/o ad altra persona, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
<b>Guasti cagionati dai ladri:</b>	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli
<b>Portavalori:</b>	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa

## SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

### ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ART. 5 - DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro la Contraente invierà la denuncia alla Compagnia entro 30 gg. dal momento in cui ne è venuto a conoscenza l'Ufficio della Contraente deputato alla gestione del presente contratto.

### ART. 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- fare nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- preparare un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

### ART. 7 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### ART. 8 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### ART. 9 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.6;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui all'art. 10;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **ART. 10 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri :

- I) **FABBRICATI** si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
- II) **CONTENUTO** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina :

- per i **FABBRICATI** - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui ;
- per il **CONTENUTO** - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

#### **ART.11 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **ART.12 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **ART.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato per dolo.

#### **ART.14 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.

#### **ART.15 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **ART.16 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare il premio alla Compagnia, entro 45 giorni dalla decorrenza stessa.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del novantesimo (90) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

#### **ART.17 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **ART.18 - FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello di Ancona.

#### **ART.19 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.

#### **ART.20 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA**

Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del \_\_\_\_\_ e scade alle ore 24,00 del \_\_\_\_\_ con esclusione del tacito rinnovo.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

#### **ART. 21 - INFORMATIVA SUI SINISTRI**

La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.

#### **ART.22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 23 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

#### **ART. 24 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **ART. 25 – BUONA FEDE**

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante del rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.

#### **ART. 26 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'Area Bilancio ASUR gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico ecc) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub – contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'ASUR e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **ART. 27 – INADEMPIMENTI**

Senza esclusione di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni, per inadempimento delle obbligazioni contrattuali le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, sentito il responsabile dell'esecuzione, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura compresa tra 0,1 per mille e 0,1 per cento pro die.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito all'inadempimento. Qualora la somma degli inadempimenti determina un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'esecutore dipendente dal contratto del quale trattasi. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare medesimo sarà garantito dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore da presentarsi entro gg. 15 dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'inadempimento non è imputabile all'esecutore medesimo, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento ove possibile entro gg. 30 dalla richiesta di disapplicazione, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo ove costituito.

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

### ART. 1 - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO:

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

### ART. 2 - RISCHI ESCLUSI E BENI ESCLUSI

Sono esclusi dalla garanzia soltanto i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerre civili, atti di guerra, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo della Contraente o dell'Assicurato;
- c) di smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita;
- d) indiretti quali cambiameti di costruzione mancanza di locazione o godimento di reddito commerciale od industriale, perdite di mercato;
- e) guasti meccanici al macchinario;
- f) errori di progettazione, calcolo, esecuzione dei lavori e lavorazioni, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio del prodotto;
- g) di deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento, oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
- h) verificatisi durante i lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi e revisione di macchinari;
- i) di infedeltà dei dipendenti, salvo quanto espressamente incluso;
- j) verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori delle aree private, ad eccezione di quanto espressamente in garanzia con apposite condizioni (oggetti a condizioni speciali);
- k) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; detta esclusione non si applica qualora il sinistro sia dovuto a macchinari di alta diagnostica utilizzando sostanze radioattive;
- l) a veicoli iscritti o non iscritti al P.R.A., quando si trovano in circolazione al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata, ad aeromobili e natanti;
- m) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- n) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- o) limitatamente agli elaboratori elettronici, i costi relativi al ripristino e/o sostituzione di parti di ricambio e costi di manodopera verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
- p) da furto, salvo quanto previsto alla Sezione 3 della polizza;
- q) da inquinamento;
- r) da crollo, assestamenti, restringimenti, o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- s) causati da fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
- t) causati da mancata o anomala refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento, e/o climatizzazione subita dalle merci;
- u) dovuti a ordinanze di Autorità, e di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- v) tutti i danni, anche indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da virus informatici di qualsiasi tipo;

Relativamente alle esclusioni di cui ai punti f) g) h) che precedono si precisa che le stesse saranno applicabili salvo che i danni non risultino provocati da un altro evento non altrimenti escluso.

Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte non altrimenti esclusa.

Sono esclusi dalla garanzia i seguenti Enti :

- il valore del terreno;
- elaboratori elettronici se assicurati con polizza separata;
- macchinario in leasing se assicurato con polizza separata;
- boschi, coltivazioni, animali in genere;
- costi di livellamento, scavo e riempimento del terreno;
- veicoli iscritti al P.R.A., aeromobili e natanti.

#### ART. 3 - LIMITE DI INDENNIZZO PER SINGOLO SINISTRO

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importi superiori ad € 50.000.000,00, salvo quanto diversamente indicato nella sezione limiti di indennizzo e franchigie.

### CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA RELATIVE ALLA SEZIONE 2

#### ART. 1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

#### ART. 2 - DIFFERENZIALE STORICO - ARTISTICO

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati e impianti" la Società presta la propria garanzia fino all'ulteriore importo indicato nella Sezione 7 per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In deroga all'art. 1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distribuzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

#### ART. 3 - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

#### ART. 4 - TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
- per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del 5% del premio imponibile annuo complessivo pagato.

#### ART. 5 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia non sarà operante per i danni a beni posti in scantinati, locali seminterrati o interrati oppure, se posti in locali fuori terra, situati a meno di 12 centimetri dal suolo.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del 5% del premio imponibile annuo complessivo pagato.

#### ART. 6 - EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate, la Società non risponde dei danni subiti da:

- impianti all'aperto non per naturale destinazione, serramenti, vetrate e lucernari in genere;

- lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
- fabbricati aperti da più lati, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche e quanto in essi contenuto.

#### **ART. 7 - SOVRACCARICO DI NEVE**

Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, si intendono compresi anche quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui al presente articolo.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto

Per i fabbricati in cattivo stato di conservazione, e per il loro contenuto, la determinazione del danno, a parziale deroga dell'articolo - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo, verrà effettuata considerando il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, e l'indennizzo non potrà superare tale valore.

#### **ART. 8 - GELO E GHIACCIO**

I danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di macchinario, attrezzature, arredamento ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, si intendono assicurati a condizione che i fabbricati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 96 ore precedenti il sinistro.

#### **ART. 9 - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI**

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si protragga per oltre dieci giorni consecutivi.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. Sono esclusi i danni da imbrattamento dei muri con vernice.

#### **ART. 10 - DANNI DA FENOMENO ELETTRICO**

Limitatamente ai danni da fenomeno elettrico al contenuto, ivi comprese le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchiature ad uso mobile, apparecchi e circuiti compresi - anche di proprietà di terzi -, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma prevista nella sezione 7 - limiti di indennizzo, franchigie, scoperti. Qualora una sovratensione od un fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature le apparecchiature elettroniche senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno verrà liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 10%, mentre nel caso in cui al momento del sinistro non esistano sistemi di protezione alle apparecchiature ed agli impianti danneggiati, il danno sarà liquidato con uno scoperto del 20%, ferme le esclusioni previste all'Art. 2 della presente sezione.

#### **ART. 11 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI**

Si intendono garantite le spese sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da "da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e per il ripristino delle parti danneggiate.

Si intendono inoltre comprese tutte le spese per la riparazione o sostituzione di parti, non direttamente interessate dal danno ma che, per motivi tecnici o logistici, sono necessari per una corretta e completa riparazione del danno e per la totale eliminazione delle cause.

#### **ART. 12 - CADUTA ASCENSORI E MONTACARICHI**

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

#### **ART. 13 - DANNI DA PERDITA PIGIONE O MANCATO GODIMENTO DEI FABBRICATI**

La Società risarcisce, purchè conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni derivanti dalla perdita di pignore o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al loro ripristino, limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi. I fabbricati utilizzati dall'Assicurato e per i quali lo stesso non corrisponda alcuna pignore (sia perché in proprietà sia per qualsiasi altro titolo), sono compresi in garanzia per l'importo della pignore ad essi relativa.

#### **ART. 14 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI**

Col limite della somma assicurata, sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose:

##### **A) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.**

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C. C.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

- per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;

- 2) per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
- 3) per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale.
- B) **Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fill per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.**

**Modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.**

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza; l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro.

In deroga all'art.1907 del c.c. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza applicazione della regola proporzionale.

#### **ART.15 – VETRI E CRISTALLI**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- **determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.**
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".

#### **ART.16 – TERREMOTO**

Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

#### **ART.17 – MAGGIORI SPESE PER RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI**

Qualora a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza risultasse necessario dover ricostruire, per effetto della normativa vigente al momento del sinistro, oppure interrate e/o fondazione, in modo difforme alle caratteristiche originarie – anche se le stesse non siano state direttamente interessate dal sinistro – la Società si impegna a risarcire il costo derivante da tale intervento con il limite di indennizzo annuo di € 500.000,00.

#### **ART.18 – INNOVAZIONI DEL RISCHIO**

Nell'ambito delle strutture in uso all'Assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 1898 del C.C.

#### **ART.19 – DISPERSIONE SOSTANZE**

La Società risponde dei danni di dispersione di sostanze liquide e/o gassose contenute in attrezzature inerenti l'attività, causate da rottura accidentale dei predetti contenitori.

#### **ART.20 – MERCI IN REFRIGERAZIONE**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2 della Sez. 2, Comma u), si intendono compresi nella presente assicurazione anche i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigogeno;

conseguenti:

- ad un qualsiasi evento assicurato;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi

di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

#### **ART.21 – PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20%(venti per cento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 1907 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

#### **ART.22 – RISCHIO LOCATIVO**

La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589, 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le norme di legge, anche in caso di colpa grave dell'assicurato medesimo.

Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, troverà applicazione il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

### **SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE**

A parziale deroga dell'Art. 2 della Sez. 2, la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di:

- Furto e rapina del contenuto delle ubicazioni assicurate; relativamente al furto, la copertura è valida a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenente le cose assicurate:
  - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento);
  - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  - c) in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- Furto e rapina Valori;
- Furto di Valori trasportati dai Dipendenti.

Qualora non sussistano le condizioni di cui alle lettere A), B), C) precedenti, la garanzia opererà comunque con uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 1.000,00 (mille).

La presente assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., entro il limite delle somme assicurate alla relativa partita.

#### **ART. 2 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI**

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che le cose assicurate siano poste in locali facenti parte di fabbricati aventi strutture portanti, pareti e coperture in calcestruzzo, cemento e non, vetro cemento, vivo e cotto, metallo. Gli accessi e le aperture dei locali potranno essere comunque protetti restando però inteso che le protezioni e prevenzioni esistenti devono essere mantenute efficienti ed attivate.

#### **ART. 3 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

La Contraente o l'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **ART. 4 - REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE**

In caso di sinistro la somma assicurata si ritiene ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile. Resta inteso che tale importo si intenderà però automaticamente reintegrato con medesimo effetto, con l'obbligo da parte del medesimo di corrispondere alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.

Resta però inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente fissata per la sezione colpita.

#### **ART. 5 - FURTO CON DESTREZZA**

Furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 72 ore da quando è avvenuto.

In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, col limite di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno.

#### **ART. 6 – ESTENSIONE DANNI AGLI ARCHIVI**

La garanzia di cui alla presente sezione è estesa, nel limite del 5% del massimo di indennizzo fissato per la Sezione stessa, ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a seguito degli eventi garantiti con la presente Sezione, di registri, documenti, schede e nastri incisi per il Centro Elaborazione Dati (escluso quanto assicurato con specifica polizza) comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

#### **ART. 7 – EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI**

Si precisa che tra i beni oggetto dell'Assicurazione di cui alla presente sezione devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, esclusi preziosi e valori.

#### **ART. 8 - GARANZIA PORTAVALORI**

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona della Contraente o dell'Assicurato o suoi dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

L'Assicurazione è operante esclusivamente qualora i dipendenti incaricati del trasporto:

- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori;
- abbiano una età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori.

Ai soli effetti del presente articolo, sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'Assicurato, i Carabinieri, i Vigili Urbani, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e agli Istituti di Polizza privata.

#### **ART. 9 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI**

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

#### **ART. 10 – ATTI VANDALICI**

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici che gli autori del furto e della rapina, consumati e/o tentati, perpetrino sulle cose assicurate e/o sui fabbricati contenenti le stesse e/o su parti di fabbricati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

#### **ART. 11 - RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO-ESTORSIONE**

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

#### **ART. 12 - FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI**

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti in polizza anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

#### **ART. 13 – DETERMINAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno sarà dato dalla differenza tra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove, uguali, o in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che, determinato con lo stesso criterio, ne rimane dopo il sinistro.

#### **ART. 14 – SMARRIMENTO E MISTERIOSA SPARIZIONE**

Sono compresi in garanzia i danni a seguito di smarrimento e/o misteriosa ed inspiegabile sparizione con il limite massimo di risarcimento indicato nella Sezione 7.

#### ART. 15 - PRECISAZIONI

Si intende esplicitamente escluso dalla copertura assicurativa il furto di gronde e pluviali, elementi di finitura dei fabbricati e di cavi esterni ai fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché gli eventuali guasti cagionati dai ladri in tali occasioni o anche solo nel tentativo di asportare tali beni

### SEZIONE 4 - GARANZIA DI RESPONSABILITÀ

#### ART. 1 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente o l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave della Contraente o dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che la Contraente o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti della Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando la Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

La Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

### SEZIONE 5 - CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

#### ART. 1 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, anche con le previsioni di cui alla Sovrintendenza delle Belle Arti per gli immobili sottoposti a vincolo, di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" nei limiti dei capitali assicurati in polizza e alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

**In riferimento all'Art. 1907 C.C. il supplemento dell'indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:**

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

**La garanzia del valore a nuovo" non si applica a macchinari, attrezzature, arredamento ed impianti non più utilizzati dall'Ente.**

2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale escluso il risarcimento di eventuali aggravii che ne derivino all'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovate cause di forza maggiore e o comprovate circostanze che obiettivamente ritardino i lavori. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termine di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le "norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi.
4. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda :

- i fabbricati in stato di attività, o anche di inattività (purché non in abbandono) e/o in attesa di essere attivati;
  - i macchinari, attrezzature, arredamento o impianti di reparti in stato di attività.
5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;
6. A parziale deroga di quanto indicato al punto 3) della presente estensione è facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore;
7. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun bene assicurato, un importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alla stima del valore determinato in base alla stima di cui al 1° comma dell'art. 1908 cc.

#### **ART. 2 - ENTI AD IMPIEGO MOBILE**

Relativamente alle cose assicurate utilizzabili ad impiego mobile, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi delle macchine elettroniche.

Premesso che i danni da furto sono assicurati in deroga alle condizioni previste dall'Art. 2 della Sezione 3 nonché i commi a), b), c) dell'Art. 1 della medesima Sezione, limitatamente a tali danni l'operatività dell'assicurazione durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

#### **ART. 3 - IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI**

Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni da rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti in polizza. Sono esclusi gli apparecchi audio – fonos – visivi di pertinenza dei vedili stessi.

#### **ART. 4 - SPESE EXTRA**

La Società si impegna ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo.

Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che la Contraente o l'Assicurato potrebbe sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che la Contraente o l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato.

In nessun caso la Società sarà responsabile:

- per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari;
- per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione;
- per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.

La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota.

E' condizione essenziale di questa garanzia che la Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza.

La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dalla Contraente o dall'Assicurato con il limite indicato nella Sez. 7 di Polizza.

#### **ART. 5 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro e sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.

#### **ART. 6 - RICOLLOCAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE**

La Società risarcisce le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare impianti, macchinari ed attrezzature (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare impianti, macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro sino alla concorrenza del limite previsto in polizza.

#### **ART. 7 – ONORARI PERITI**

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

#### **ART.8 - ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI E PROFESSIONISTI**

La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di architetti, ingegneri e consulenti che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto o nominato per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessarie sostenute per il ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, giusta la tabella degli onorari dei loro ordini, ma con esclusione delle competenze e onorari per la preparazione di qualsiasi reclamo.

#### **ART.9 - COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI / ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente o dall'Assicurato e dalla Società. L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

#### **ART.10 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Si precisa che nel caso di esistenza di altre assicurazioni stipulate dalla Contraente e/o dall'Assicurato o da altri per suo conto, sugli stessi beni e/o per gli stessi rischi, la presente polizza risulterà operante per tutto quanto non indennizzato da tali altre assicurazioni.

#### **ART.11 - BENI PRESSO TERZI**

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati macchinari e attrezzature anche su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico, nonché presso ubicazioni di terzi in genere fino al limite per singola ubicazione indicato in polizza.

#### **ART.12 - OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

#### **ART.13 - LIQUIDAZIONE SEPARATA PER PARTITA**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Contraente o dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 13 per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

#### **ART.14 - DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI**

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 6 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare da parte della Contraente o dell'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

#### **ART.15 - ANTICIPO INDENNIZZI**

La Contraente o l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 250.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

#### **ART.16 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché la Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### **ART. 17 – DOLO E COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO E DELLE PERSONE DELLE QUALI L'ASSICURATO DEVE RISPONDERE**

Ad esclusione della sezione "Furto", si precisa che per le restanti sezioni la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

#### **ART. 18 – RIDUZIONE ED AUMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI IN CORSO DI ANNUALITÀ ASSICURATIVA**

Qualora le parti addivengano contrattualmente, in corso di annualità assicurativa:

Numero	605	Pag.	24
Data	25 GIU. 2014		

- a) alla riduzione dei capitali assicurati, il Contraente avrà diritto alla restituzione da parte della Società del rateo della corrispondente parte di premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali;
- b) ad aumento dei capitali assicurati, il Contraente avrà l'obbligo di pagare alla Società, entro 120 giorni dal ricevimento della relativa appendice, il rateo del corrispondente premio in aumento al lordo di accessori ed oneri fiscali.

#### **ART. 19 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione tra Società e Contraente deve avvenire per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax.

#### **ART. 20 – MACCHINARIO IN LEASING (D.I.C. / D.I.L)..**

Qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma delle presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:

- per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

#### **ART. 21 – MASSIMO INDENNIZZO CUMULATIVO**

In nessun caso la Società, per ciascun sinistro che possa colpire beni afferenti a più Zone Territoriali e fermi comunque i sottolimiti previsti per ogni singola ex Zona, per gli eventi sotto riportati pagherà cumulativamente somma maggiore a quella indicata:

Sezione Danni diretti

- Terremoto: Euro 10.000.000,00;
- Terrorismo: Euro 5.000.000,00
- Inondazione, alluvione, allagamento: Euro 5.000.000,00

**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

	Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
1	Fabbricati, Impianti Fissi e Contenuto	869.524.167		

**Z. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

2	Contenuto	2.715.000,00		
3	Trasporto valori	285.000,00		
5	Valori in cassaforte o armadi corazzati	285.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

6	Ricorso Terzi	35.000.000,00		
---	---------------	---------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo

COME NELLE SCHEDE CHE SEGUONO RIPARTITI PER SINGOLA EX ZONA TERRITORIALE

VALORI ASSICURATI E SVILUPPO DEL PREMIO  
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (ASUR)

**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	1.000.000,00		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	15.000,00		
Trasporto valori	5.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	5.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo



**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	15.509.700		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	200.000,00		
Trasporto valori	20.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	20.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo

VALORI ASSICURATI E SVILUPPO DEL PREMIO  
AREA VASTA 1 SEDE DI URBINO (EX. ZONA TERRITORIALE 2 URBINO)

**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	75.317.400		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	250.000,00		
Trasporto valori	30.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	30.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo

**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	38.858.700		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	250.000,00		
Trasporto valori	25.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	25.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo

**VALORI ASSICURATI E SVILUPPO DEL PREMIO**  
**AREA VASTA 2 SEDE DI SENIGALLIA (EX ZONA TERRITORIALE 4 SENIGALLIA)**

**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	58.695.000		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	200.000,00		
Trasporto valori	25.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	25.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo

**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	120.976.800		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	200.000,00		
Trasporto valori	25.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	25.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo

VALORI ASSICURATI E SVILUPPO DEL PREMIO  
AREA VASTA 2 DI FABRIANO (EX ZONA TERRITORIALE 6 FABRIANO)

**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	51.528.900		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	250.000,00		
Trasporto valori	25.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	25.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo



**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	50.683.461		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	150.000,00		
Trasporto valori	15.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	15.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo

VALORI ASSICURATI E SVILUPPO DEL PREMIO  
AREA VASTA 3 SEDE DI CIVITANOVA MARCHE (EX ZONA TERRITORIALE 8 CIVITANOVA)

**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	46.134.600		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	200.000,00		
Trasporto valori	15.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	15.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo



**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	99.858.900		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	200.000,00		
Trasporto valori	25.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	25.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo

VALORI ASSICURATI E SVILUPPO DEL PREMIO  
AREA VASTA 3 SEDE DI CAMERINO (EX ZONA TERRITORIALE 10 CAMERINO)

**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	57.621.655		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	150.000,00		
Trasporto valori	20.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	20.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo



**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	96.975.552		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	200.000,00		
Trasporto valori	15.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	15.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo

VALORI ASSICURATI E SVILUPPO DEL PREMIO  
AREA VASTA 5 SEDE DI SAN BENEDETTO (EX ZONA TERRITORIALE 12 S. BENEDETTO DEL TRONTO)

**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

	Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
1	Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	85.303.800		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

	Contenuto	200.000,00		
	Trasporto valori	15.000,00		
	Valori in cassaforte o armadi corazzati	15.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

	Ricorso Terzi	2.500.000,00		
--	---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo



**SEZ. I - DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso Imponibile	Premio Imponibile
Fabbricati, Impianti Fissi e contenuto	72.059.700		

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

Contenuto	250.000,00		
Trasporto valori	25.000,00		
Valori in cassaforte o armadi corazzati	25.000,00		

**SEZ. III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Ricorso Terzi	2.500.000,00		
---------------	--------------	--	--

Premio Imponibile complessivo	Oneri fiscali	Premio Lordo

SEZIONE 7 - PROSPETTO LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI  
VALIDI PER CIASCUNA SINGOLA SCHEDA  
(fanno quanto previsto all'Art. 4 della sez. 2 - Massimo indennizzo cumulativo)

**SEZ. I - DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI**

Evento	Limite di indennizzo (in Euro)	Franchigia, scoperto (in Euro)
- Per ogni causa, salvo quanto diversamente indicato		€ 1.500,00
- Terremoto	50% del valore della singola ubicazione danneggiata, col massimo di € 5.000.000,00 per sinistro	Scoperto 10% del danno col minimo di € 25.000,00
- Inondazione, alluvione, allagamento	50% del valore della singola ubicazione danneggiata, col massimo di € 5.000.000,00 per sinistro	Scoperto 10% del danno col minimo di € 25.000,00
- Neve	3.000.000,00	€ 1.000,00
- Grandine (*)	100.000,00	€ 250,00
- Eventi Atmosferici	80% del valore della singola ubicazione danneggiata	Scoperto 10% del danno, col minimo di € 1.000,00
- Smottamento, franamento e cedimento del terreno	€ 1.500.000,00	Scoperto 10% del danno, col minimo di € 1.000,00
- Acqua condotta	€ 250.000,00	€ 250,00
- Eventi Sociopolitici	80% del valore della singola ubicazione danneggiata	€ 2.000,00
- Terrorismo e sabotaggio	50% del danno col massimo di € 7.000.000,00 per sinistro	Scoperto 20% con il minimo € 10.000,00
- Ricerca guasti	€ 50.000,00	€ 250,00
- Fenomeno elettrico al "Contenuto" (macchine elettriche ed elettroniche, meccanismi, apparecchi, impianti, ect.)	€ 500.000,00	€ 500,00
- Vetri e cristalli	€ 100.000,00 per sinistro e per anno, col limite di € 3.000,00 per lastra	€ 250,00
- Perdita pigioni	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	0
- Danni ad enti ad impiego mobile	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	€ 500,00
- Danni ad impianti su autoveicoli	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	€ 500,00
- Danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, mobili, tappeti, monete, sculture, bronzi, cere, raccolte in genere ed altri oggetti d'arte che possono essere identificati come tali	€ 250.000 per sinistro, col limite di 75.000 per singolo oggetto	€ 1.500,00
Oneri di urbanizzazione	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	0
Differenziale Storico - Artistico	€ 3.000.000,00	0
Merci in refrigerazione	€ 100.000,00	1.500,00
Cose assicurabili a condizioni speciali comma A) Art. 14 Sez. 2	€ 100.000,00	1.500,00
Cose assicurabili a condizioni speciali comma B) Art. 14 Sez. 2	€ 100.000,00	1.500,00
Dispersione sostanze	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	0

(\*) Grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in refrattario, manufatti in materia plastica.

**SEZ. II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

- Furto, Rapina e/o estorsione, Furto con destrezza, furto dei dipendenti	Somma assicurata	€ 500,00
---	------------------	----------

- Trasporto valori	Somma assicurata	Scoperto 10% del danno, col minimo di € 500,00
- Guasti dei ladri, atti vandalici	€ 10.000,00	€ 500,00
- Valori in casseforti o armadi corazzati	Somma assicurata	-
- Smarrimento e misteriosa sparizione	€ 2.500,00	€ 250,00

### SEZ.III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'

- Ricorso terzi	Somma assicurata	-
-----------------	------------------	---

### SEZIONI TUTTE

- Spese di demolizione e sgombero	€ 1.500.000,00	-
- Oneri periti	€ 100.000,00	-
- Onorari Ingegneri, architetti e professionisti	€ 50.000,00	-
- Ricollocamento Impianti, macchinari, attrezzature	€ 150.000,00	-
- Beni presso terzi	€ 100.000,00 per singola ubicazione, col sottolimito di € 15.000,00 per furto, rapina; limite di € 500.000,00 per sinistro / anno	-
- Spese extra	€ 3.000 / giorno, col limite per anno di € 1.080.000,00	-

La Società

Il Contraente

